

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE C A G L I A R I

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 14 Marzo 2016

Verbale N. 783

Delibera n. 13/2016

Componenti intervenuti:

Avv.	Salvatore	MATTANA	- Presidente
Ing.	Michele	CAMOGLIO	- Componente
Dott.	Francesco	DESSI'	- “

Componenti assenti giustificati:

Dott.	Massimo	ZEDDA	- Componente
Rag.	Vitangelo	TIZZANO	- “

Componenti Collegio dei Revisori dei Conti intervenuti:

Dott.	Giuseppe	CUCCU	- Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.	Antonio	ZANDA	- Componente Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.ssa	Elisabetta	MORELLO	- Componente Collegio dei Revisori dei Conti

Segretario: Dottoressa Anna Maria Congiu – Direttore Generale del Consorzio

O G G E T T O

**CONTRATTO LOCAZIONE AREE CONSORTILI ADIACENTI AL PORTO
INDUSTRIALE DI CAGLIARI – SOC. CICT S.P.A – RICHIESTA SOSPENSIONE
EFFETTI ANNO 2015 – RISOLUZIONE CONSENSUALE.**

RELAZIONE

Premesso:

- che il Consorzio e la CICT S.p.a in data 13/4/2006 hanno stipulato un contratto di locazione di aree di proprietà consortile adiacenti e retrostanti al Porto industriale di Cagliari.
- Che tale atto prevedeva un pagamento annuo quale canone di locazione di € 1,90 a mq. per complessivi € 324.482,00 oltre IVA in funzione della superficie locata pari a mq. 170.180,00.
- Che sin dall'anno 2007 la CICT richiedeva la sospensione degli effetti contrattuali a causa della contrazione dei traffici.
- Che il Consorzio accettava tale richiesta e di fatto il contratto, sino all'anno 2013, veniva sospeso nei suoi effetti a causa di tale giustificazione mediante l'assunzione di diverse delibere del Consiglio di Amministrazione, prima, e del commissario regionale poi.
- Che nelle more, in relazione alle stesse aree, si è instaurato anche il noto contenzioso con l'Agenzia del Demanio e l'Autorità Portuale in relazione alla effettiva proprietà delle aree medesime.
- Che anche per l'anno 2014 la CICT formulava identica istanza, ma il Consorzio accettava tale richiesta per l'anno 2014 solo in attesa della sentenza del Consiglio di Stato nel procedimento giudiziale sopra menzionato.
- Che, attesa la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n°433/2014, il Consorzio – venute meno le ragioni che permettevano la sospensione degli effetti contrattuali – ha richiesto con note n°1748 del 16/12/2014 e n°339 del 25/2/2015 alla CICT S.p.a. le proprie determinazioni per il prosieguo del rapporto.
- Che la CICT, con nota in data 26.02.2015, ha reiterato l'istanza di sospensione del rapporto causa la carenza di traffici marittimi.
- Rilevato che comunque sono venute meno le ragioni che indussero il Consorzio a dar corso alla sospensione degli effetti contrattuali con la Determina Commissariale n°283 del 29/11/2013.

Rilevato che nelle interlocuzioni intercorse tra le parti, entrambe hanno di fatto evidenziato che sono venute meno le condizioni che indussero Consorzio e CICT ad addivenire alla stipula del contratto che peraltro non ha mai prodotto alcun effetto e si concordato sul fatto che attualmente il medesimo contratto non ha più alcuna funzione utile.

Considerato che CICT ha informato che provvederà a disporre mediante proprio Consiglio di Amministrazione la risoluzione del contratto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il contratto di locazione stipulato tra CACIP e CICT S.p.a il 13/4/2006;
- Viste le varie sospensioni degli effetti contrattuali disposte dal Consorzio in accoglimento di altrettante richieste della società;
- Vista in particolare la Determina Commissariale n°283 del 29/11/2013, la quale disponeva per l'anno 2014 la sospensione degli effetti del contratto

subordinatamente alla formale assunzione da parte di CICT dell'impegno ed obbligo a procedere al pagamento del canone di locazione dovuto nel momento in cui dovesse verificarsi la condizione dell'accertamento positivo della proprietà privata delle aree locate;

- Vista la intervenuta sentenza del Consiglio di Stato n°433/2014;
- Viste le note consortili inviate alla società CICT e la risposta della società che chiede nuovamente per l'anno 2015 la sospensione degli effetti contrattuali;
- Ravvisato che non sussistono i motivi per accordare anche per l'anno 2015 la richiesta sospensione;
- Considerato che le parti hanno rilevato consensualmente l'assenza ormai di utilità nella prosecuzione del contratto che peraltro non ha mai prodotto effetti;
- Visto il parere dell'Ufficio Affari Legali;
- Acquisito il parere espresso dal Direttore Generale;

all'unanimità

DELIBERA

Di procedere alla risoluzione consensuale del contratto di locazione stipulato con la società CICT S.p.a. in data 13/4/2006, dando mandato al Presidente per sottoscrivere con CICT S.p.a. la relativa scrittura.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Maria Congiu

IL PRESIDENTE
Avv. Salvatore Mattana

P.C.C.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Maria Congiu

